

Comune di



CHIUSA DI SAN MICHELE

Città Metropolitana di Torino

Piazza Bauchiero Bruno n. 2 – 10050 Chiusa di San Michele (To)

Tel. 011/964.31.40 – Fax 011/964.44.57 P.IVA 01734110016

Sito web: <http://www.comune.chiusadisanimichele.to.it>

Email: protocollo@comune.chiusadisanimichele.to.it

Posta certificata.: protocollo.chiusa.san.michele@cert.ruparpiemonte.it

Proposte per modifica art. 5 c. 5 lett. a) e art. 25 del regolamento TARI come approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 23/06/2021.

L'articolo 5 c. 5 lett. a) è attualmente così formulato:

La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, prive di mobili, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, prive di arredi ed attrezzature, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

Proposta di modifica lett. a) *La tassa rifiuti non si applica a:*

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi (elettrico e gas) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

L'art. 18 è attualmente così formulato:

Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (coefficiente Kc).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (coefficiente Kd).
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Proposta di modifica con aggiunta ulteriore comma n. 4:

4. Per tener conto delle possibili variabilità delle attività commerciali legate al contesto economico contingente, è ammessa una classificazione temporanea delle superfici destinate alle attività diversa da quella definita catastalmente; in particolare è ammessa la destinazione a magazzino, anche senza variazione catastale, per le superfici vuote o non utilizzate funzionalmente per l'esercizio dell'attività principale, a condizione che le aree siano fisicamente separate, eventualmente anche con strutture temporanee.

A tali aree si applicano i relativi coefficienti Kc Kd.

Le superfici in oggetto devono essere dichiarate annualmente e saranno oggetto di verifica da parte degli uffici comunali preposti.